

Delibera n° 330

Estratto del processo verbale della seduta del
23 febbraio 2018

oggetto:

LR 6/2008, ART 16, COMMA 2. CLAUSOLE MINIME DI UNIFORMITÀ DEL REGOLAMENTO DI FRUIZIONE VENATORIA DELLE RISERVE DI CACCIA.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Richiamato l'articolo 10, della legge 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 6/2008, che annovera tra le funzioni della Regione l'adozione di atti di indirizzo per promuovere e coordinare l'attività degli enti territoriali e delle associazioni operanti nel settore faunistico e venatorio;

Visto l'articolo 16, della legge regionale 6/2008, il quale prevede che:

- al comma 1, il regolamento di fruizione venatoria delle Riserve di caccia disciplina il prelievo venatorio sul territorio assegnato e per le annate venatorie in esso indicate, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, degli indirizzi della Regione e del Distretto venatorio;
- al comma 2, il regolamento di fruizione venatoria delle Riserve di caccia è adottato, su proposta del Direttore, dall'Assemblea dei soci conformemente alle clausole minime di uniformità individuate con deliberazione della Giunta regionale;

Visto l'articolo 18, comma 1, lett. c), della già citata legge regionale 6/2008, che attribuisce al Distretto venatorio la funzione di coordinamento delle attività connesse all'esercizio venatorio e la predisposizione del regolamento tipo di fruizione venatoria;

Viste le leggi regionali vigenti in materia di fruizione venatoria:

- legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne) e relativo decreto del Presidente della Giunta 8 gennaio 1990, n. 08/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui all'art. 7 u.c. della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, concernente l'attività cinofila);
- legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica) e relativo decreto del Presidente della Giunta 27 giugno 1988, n. 0270/Pres. (Regolamentazione in materia di caccia di selezione di cui agli artt. 2, 3 e 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14);
- legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria);
- legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), e relativo decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 0296/Pres. (Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'articolo 6 bis, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24);

disciplinanti in tutto o in parte l'attività venatoria nelle diverse tipologie di fruizione venatoria;

Visto il decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres. (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 33 bis, dell'articolo 39, comma 1, lettera g) e dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6) e in particolare:

- l'articolo 11, comma 7, il quale prevede che i cacciatori aspiranti esercitano l'attività venatoria nel rispetto dei piani di abbattimento e dei regolamenti di fruizione venatoria della Riserva di caccia;
- l'articolo 15, che disciplina le modalità di fruizione venatoria del titolare del permesso annuale di caccia;

Viste le proprie deliberazioni:

- 11 marzo 2011, n. 415, con la quale sono state approvate le clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia;
- 21 marzo 2014, n. 502, con la quale è stato approvato il modello-tipo del tesserino regionale di caccia e sono state individuate le modalità di coordinamento dell'attività di rendicontazione dei dati della gestione venatoria;
- 17 luglio 2015, n. 1420, con la quale sono stati individuati gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio;

Visto il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140;

Viste le proprie deliberazioni 13 maggio 2016, n. 851, n. 852, n. 853, n. 854, n. 855, n. 856, n. 857, n. 858, n. 859, n. 860, n. 861, 862, n. 863, n. 864 e n. 865, con le quali sono stati approvati i Piani venatori distrettuali (PVD) dei quindici Distretti venatori (DV) presenti;

Viste altresì le proprie deliberazioni 16 settembre 2016, n. 1714 (DV n. 2, n. 3 e n. 4), 24 novembre 2016, n. 2234 (DV n. 1), 12 maggio 2017, n. 852 (DV n. 14), 18 maggio 2017, n. 901 (DV n. 2), 28 luglio 2017, n. 1421 (DV n. 15), 17 novembre 2017, n. 2234 (DV n. 13) e n. 2235 (DV n. 6) con le quali sono state apportate alcune modifiche ai PVD precedentemente approvati;

Visto il documento a tal fine predisposto dal Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, allegato alla presente deliberazione (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale della stessa nell'ambito del quale sono indicate le clausole minime di uniformità del regolamento di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;

Atteso che in data 23 gennaio 2018, è stato illustrato ai Presidenti dei Distretti venatori il documento predisposto dal Servizio caccia e risorse ittiche;

Richiamato l'articolo 16, comma 2, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale Il Distretto venatorio trasmette il regolamento all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione;

Ritenuto, pertanto, di individuare le clausole minime di uniformità del regolamento di fruizione venatoria delle Riserve di caccia, conformemente alle indicazioni contenute nel documento allegato sopra richiamato (Allegato A);

Ritenuto di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

Visto l'articolo 16, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile;

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

- 1.** Di individuare, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, le clausole minime di uniformità del regolamento di fruizione venatoria delle Riserve di caccia, individuato nell'Allegato A alla presente deliberazione come parte integrante.
- 2.** Di disporre che la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria darà comunicazione dei contenuti della presente deliberazione ai Direttori delle Riserve di caccia per il tramite dei Presidenti dei Distretti venatori.
- 3.** Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE